



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

IMU ANNO 2021 – ACCONTO - SCADENZA VERSAMENTO – 16/06/2021

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2021.

Il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) deve essere fatto in autoliquidazione. Il versamento dell'imposta per l'anno in corso è dovuta al Comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2021, che, in ogni caso, sono invariate rispetto a quelle dell'anno 2020.

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE – delibera di C.C. n. 11 del 15/02/2021 -</u>	<u>ALIQUOTA IMU</u> <u>Anno 2021</u>
A10 – Uffici e studi privati	7,6 per mille
B - Colonie asili e ospedali	7,6 per mille
C1 – Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe	7,6 per mille
C3/C4/C5 - laboratori stabilimenti balneari	7,6 per mille
D5 – Banche	9,1 per mille
Altri D ad eccezione della cat. D10	8,8 per mille
Categoria A Seconde case	10,6 per mille
C2- C6 – C7	10,6 per mille
Unità Immobiliari concesse in locazione a canone concordato	10,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito	10,6 per mille
Terreni Agricoli	6,6 per mille
Aree Fabbricabili	8,3 per mille
Abitazione Principale di cat. A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	5,5 per mille detrazione € 200,00
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

ESENZIONI

- Abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ed alle pertinenze della stessa (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

RIDUZIONI

➤ La base imponibile è ridotta del 50% :

- per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
- per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, con decorrenza 1° gennaio 2021, la riduzione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

➤ L'IMU dovuta per gli **immobili locati a canone concordato** – L. 9 dicembre 1198 n. 431 art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1 e 2 – è **ridotta del 25%**.



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

La Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha riconosciuto l'esonazione IMU per l'acconto del 16 giugno 2021 per:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Sul sito del Comune è disponibile un servizio di calcolo online che permette di stampare il modello F24 precompilato, dopo aver inserito i dati richiesti.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- apposito bollettino postale.

NON SI EFFETTUA IL VERSAMENTO QUALORA L'IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA SIA DI IMPORTO UGUALE O INFERIORE A € 12,00.

Nel modello F24 semplificato occorre utilizzare la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI.

- **Sezione:** EL (enti locali);
- **Codice tributo**, (*) indicare il codice relativo all'imposta da pagare;
- **Codice Ente**, codice catastale del COMUNE DI MONTE SAN VITO **F634**



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

(*) CODICI TRIBUTO

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3925** denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- **3930** denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
- **3939** denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –COMUNE”

L'UFFICIO TRIBUTI È A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

- **lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**
- **martedì/giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45.**
071/7489339